

Delibera n. **64/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 1/12

OGGETTO: Modifica del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) e del Regolamento delle sue strutture didattiche			
N. o.d.g.: 02/09	Rep. n. 64/2014	Prot. n. 9214	UOR: UFFICIO ATTI NORMATIVI, ELETTORALE E COSTITUZIONE STRUTTURE UNIVERSITARIE

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X				Paolo PASCUCCI	X			
Debora CAPORALE	X				Piero TOFFANO	X			
Micaela DI GIACOMO	X				Flavio VETRANO	X			
Piergiuseppe GABALLO	X				Enrico MORONI	X			
Orazio CANTONI	X				Roberta BOCCONCELLI				X
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA				X
Ilario FAVARETTO	X				Salvatore RITROVATO				X
Graziella MAZZOLI	X				Carmela NICOLETTI	X			
Nicola PANICHI	X				Vincenzo POMPILIO	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipa alla seduta il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi; è assente giustificato il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero.

Il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.274/2012 del 18 luglio 2012 ed integrato con Decreto Rettorale n.530/2012 del 24 ottobre 2012, è stato modificato con Decreto Rettorale n.57/2014 del 13 febbraio 2014.

Pertanto, al fine di adeguare al nuovo Regolamento Generale di Ateneo i Regolamenti dei Dipartimenti ed i Regolamenti delle strutture didattiche, si rende necessario attivare le procedure di modifica dei suddetti Regolamenti.

Con riferimento ai Regolamenti dei Dipartimenti lo Statuto di autonomia dell'Ateneo all'articolo 6, comma 5, prevede che "I regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti sono proposti dai Consigli di Dipartimento e approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione".

Riguardo ai Regolamenti delle strutture didattiche lo Statuto all'articolo 8, comma 3, dispone che "Il Dipartimento cui afferiscono uno o più corsi di studio, tenendo conto del contributo di altri Dipartimenti, provvede all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività didattiche mediante strutture interne al Dipartimento stesso, comunque denominate, istituite con apposito regolamento, proposto dal Consiglio di Dipartimento e approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione".

Con Decreto Rettorale n.333/2012 dell'8 agosto 2012 è stato costituito il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) a decorrere dal 1° settembre 2012.

In particolare, il Regolamento del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) è stato emanato con Decreto Rettorale n.9/2013 in data 8 gennaio 2013 e modificato con Decreto Rettorale n.473/2013 in data 25 ottobre 2013 ed il Regolamento delle strutture didattiche del medesimo Dipartimento è stato emanato con Decreto Rettorale n.696/2012 in data 31 dicembre 2012 e modificato con Decreto Rettorale n.236/2013 in data 21 maggio 2013.

Non essendo stato possibile convocare in tempo utile un Consiglio di Dipartimento, il Direttore del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera p), del Regolamento del Dipartimento (che conferisce al Direttore del Dipartimento il potere di adottare,

Delibera n. 64/2014 del Senato Accademico del 08/04/2014

pag. 2/12

in caso di comprovata necessità e urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio stesso), con Disposizione urgente n.90/2014/DISB del 4 marzo 2014 ha proposto di modificare i seguenti articoli del Regolamento del Dipartimento:

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE AL REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO
<p>ART. 8 Composizione</p> <p>1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede; b) i professori, i ricercatori, siano essi di ruolo o a tempo determinato e gli assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti al Dipartimento; c) il segretario amministrativo; d) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 33% del personale assegnato, arrotondato all'unità superiore; e) un rappresentante dei dottorandi di ricerca; f) un rappresentante degli assegnisti di ricerca; g) una rappresentanza degli studenti e studentesse dei corsi di studio afferenti al Dipartimento, stabilita dal Regolamento Generale D'Ateneo. <p>2. Le rappresentanze del punto d), art. 8.1 restano in carica tre anni e sono rieleggibili; le rappresentanze di cui alle lettere e) ed f) restano in carica un anno e possono essere rielette;</p> <p>le rappresentanze di cui al punto g) restano in carica 2 anni.</p> <p>3. Il Direttore può invitare ad assistere alle adunanze del Consiglio altri soggetti che svolgono attività all'interno del Dipartimen-</p>	<p>ART. 8 Composizione</p> <p>1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede; b) i professori, i ricercatori, siano essi di ruolo o a tempo determinato e gli assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti al Dipartimento; c) il segretario amministrativo; d) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 33% del personale assegnato, arrotondato all'unità superiore; e) un rappresentante dei dottorandi di ricerca; f) un rappresentante degli assegnisti di ricerca; g) una rappresentanza degli studenti e studentesse dei corsi di studio afferenti al Dipartimento, stabilita dal Regolamento Generale D'Ateneo. <p>2. Le rappresentanze del punto d), art. 8.1 restano in carica tre anni e sono rieleggibili; le rappresentanze di cui alla lettera e) restano in carica un anno e possono essere rielette; la rappresentanza di cui alla lettera f) resta in carica un anno, purché in tale periodo rivesta la qualifica di assegnista di ricerca; le rappresentanze di cui al punto g) restano in carica 2 anni e può essere rieletta per una sola volta. La rappresentanza di cui alla lettera d), art. 8.1 resta in carica tre anni e sono rieleggibili ed è rieleggibile; le rappresentanze la rappresentanza di cui alla lettera e) restano in carica un anno e possono essere rielette; la rappresentanza di cui alla lettera f) resta in carica un anno, purché in tale periodo rivesta la qualifica di assegnista di ricerca; le rappresentanze la rappresentanza di cui al punto alla lettera g) restano in carica 2 anni e può essere rieletta per una sola volta.</p> <p>3. Il Direttore può invitare ad assistere alle adunanze del Consiglio altri soggetti che svolgono attività all'interno del Dipartimen-</p>

Delibera n. **64/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 3/12

<p>to.</p> <p>ART. 9 Elezioni delle rappresentanze</p> <ol style="list-style-type: none">1. Le elezioni delle rappresentanze si svolgono in ottemperanza del Regolamento Generale d'Ateneo vigente.2. Il Consiglio è validamente costituito anche in mancanza delle rappresentanze di cui alle lettere d), e) f) dell'art. 8 comma 1 del presente Regolamento. <p>ART. 25 Composizione</p> <ol style="list-style-type: none">1. La Commissione paritetica, di cui all'art. 13 dello Statuto, è composta da due docenti per ogni Struttura Didattica istituita all'interno del Dipartimento e da un pari numero di studenti e studentesse, nel rispetto dei principi dell'art. 33, comma 1, dello Statuto.2. Gli studenti e le studentesse che prendono parte alla commissione sono i primi due eletti nelle elezioni delle rappresentanze studentesche nelle strutture didattiche istituite all'interno del Dipartimento.3. I docenti vengono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta delle strutture didattiche.4. La durata della Commissione paritetica è di due anni dalla sua nomina.5. La Commissione paritetica elegge tra i docenti al suo interno un coordinatore, che la convoca almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni. <p>ART. 30 Entrata in vigore</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione da parte del Rettore.	<p>to.</p> <p>ART. 9 Elezioni delle rappresentanze</p> <ol style="list-style-type: none">1. Le elezioni delle rappresentanze si svolgono in ottemperanza del Regolamento Generale d'Ateneo vigente.2. Il Consiglio è validamente costituito anche in mancanza delle rappresentanze di cui, alle lettere d), e), f), g), dell'art. 8, comma 1 del presente Regolamento. <p>ART. 25 Composizione</p> <ol style="list-style-type: none">1. La Commissione paritetica, di cui all'art. 13 dello Statuto, è composta da due docenti per ogni Struttura Didattica istituita all'interno del Dipartimento e da un pari numero di studenti e studentesse, nel rispetto dei principi dell'art. 33, comma 1, dello Statuto.2. Gli studenti e le studentesse che prendono parte alla commissione sono i primi due eletti nelle elezioni delle rappresentanze studentesche nelle strutture didattiche istituite all'interno del Dipartimento. In difetto di tale rappresentanza, le elezioni sono indette dalle strutture didattiche interessate secondo le procedure stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo vigente.3. I docenti vengono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta delle strutture didattiche.4. La durata della Commissione paritetica è di due anni dalla sua nomina. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.5. La Commissione paritetica elegge tra i docenti al suo interno un coordinatore, che la convoca almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni. <p>ART. 30 Entrata in vigore</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione da parte del Rettore.2. Il Regolamento del Dipartimento di
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delibera n. **64/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 4/12

	Scienze Biomolecolari (DISB) è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Ateneo.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ed i seguenti articoli del Regolamento delle strutture didattiche:

REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE AL REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE
<p>ART. 1 Principi generali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, dello Statuto della Università e dell'art. 64 del Regolamento Generale di Ateneo, vista la delibera del Senato Accademico n. 203 del 20.11.2012, presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari sono istituite quattro Strutture didattiche denominate Scuole; 2. Le denominazioni delle Strutture di cui al comma precedente sono: <ol style="list-style-type: none"> a) Scuola di Biotecnologie; b) Scuola di Farmacia; c) Scuola di Scienze Biomediche; d) Scuola di Scienze Motorie. 3. Le strutture didattiche sono la forma organizzativa attraverso cui il Dipartimento promuove ed espleta l'attività didattica dei corsi di studio afferenti al Dipartimento e le attività di formazione, nonché quelle rivolte all'esterno correlate ed accessorie. Essa esercita altresì le competenze già affidate ai Consigli di corso di studio. <p>ART. 4 Il Consiglio</p>	<p>ART. 1 Principi generali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, dello Statuto della Università e dell'art. 64 del Regolamento Generale di Ateneo, vista la delibera del Senato Accademico n. 203 del 20.11.2012, presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari sono istituite quattro Strutture didattiche denominate Scuole; 2. Le denominazioni delle Strutture di cui al comma precedente sono: <ol style="list-style-type: none"> a) Scuola di Biotecnologie; b) Scuola di Farmacia; c) Scuola di Scienze Biomediche; d) Scuola di Scienze Motorie. 3. Le strutture didattiche sono la forma organizzativa attraverso cui il Dipartimento promuove ed espleta l'attività didattica dei corsi di studio afferenti al Dipartimento e le attività di formazione, nonché quelle rivolte all'esterno correlate ed accessorie. Essa esercita altresì le competenze già affidate ai Consigli di corso di studio. 4. Le strutture didattiche sono centro di responsabilità nel limite delle risorse a esse assegnate dal Consiglio di Dipartimento e in conformità con quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. <p>ART. 4 Il Consiglio</p>

Delibera n. **64/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 5/12

1. Il funzionamento della struttura didattica è assicurato da un Consiglio composto da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, titolari di un insegnamento ufficiale nei corsi di studio ad essa afferenti, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo addetto alla didattica e da due rappresentanti degli studenti iscritti ai relativi corsi di studio, eletti con le stesse modalità previste per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento;
2. I docenti a contratto partecipano alle sedute del Consiglio con voto consultivo;
3. Ciascun docente può essere titolare di attività formative in diversi corsi di studio e può partecipare, quindi, a più di una struttura didattica;
4. Il rappresentante del PTA è designato dai rappresentanti del PTA eletti nel Consiglio di Dipartimento tra gli stessi rappresentanti. Il mandato ha la stessa durata di quello della stessa rappresentanza in Consiglio di Dipartimento;
5. I rappresentanti degli studenti sono eletti con le modalità di cui all'art. 73 del Regolamento Generale di Ateneo, nel rispetto del dettato dell'art. 16 dello stesso Regolamento. In deroga all'articolo 49, comma 1, del predetto Regolamento il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste elettorali risulta essere pari ad almeno dieci. Durano in carica due anni dal momento della nomina e non sono rieleggibili.

ART. 8

Disposizioni finali

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio del Dipartimento; la proposta di modifica sarà poi sottoposta al Senato Accademico per l'approvazione, previo parere favorevole del Consiglio di Amministra-

1. Il funzionamento della struttura didattica è assicurato da un Consiglio composto da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, titolari di un insegnamento ufficiale nei corsi di studio ad essa afferenti, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo addetto alla didattica e da due rappresentanti degli studenti iscritti ai relativi corsi di studio, eletti con le stesse modalità previste per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento;
2. I docenti a contratto partecipano alle sedute del Consiglio con voto consultivo;
3. Ciascun docente può essere titolare di attività formative in diversi corsi di studio e può partecipare, quindi, a più di una struttura didattica;
4. Il rappresentante del PTA è designato dai rappresentanti del PTA eletti nel Consiglio di Dipartimento tra gli stessi rappresentanti. Il mandato ha la stessa durata di quello della stessa rappresentanza in Consiglio di Dipartimento;
5. I rappresentanti degli studenti sono eletti con le modalità di cui all'art. 73 del Regolamento Generale di Ateneo, nel rispetto del dettato dell'art. 16 dello stesso Regolamento. In deroga all'articolo 49, comma 1, del predetto Regolamento il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste elettorali risulta essere pari ad almeno dieci. Durano in carica due anni dal momento della nomina e ~~non sono rieleggibili~~ **possono essere rieletti per una sola volta.**
In difetto di tale rappresentanza l'eventuale elezione è indetta dalle strutture didattiche secondo le procedure dell'art. 74, comma 2, secondo periodo, del Regolamento Generale di Ateneo.

ART. 8

Disposizioni finali

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio del Dipartimento; la proposta di modifica sarà poi sottoposta al Senato Accademico per l'approvazione, previo parere favorevole del Consiglio di Am-

Delibera n. **64/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 6/12

<p>zione.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo riguardanti disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente recepite ed efficaci. 3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del Regolamento di funzionamento del Dipartimento, le norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo. 4. Il Regolamento e l'attivazione delle Scuole entrano in vigore il giorno successivo all'emanazione del Decreto Rettorale. <p>ART. 9 Norma transitoria</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In sede di prima applicazione i Coordinatori eletti restano in carica fino al 31 ottobre 2015. 2. In sede di prima applicazione la rappresentanza studentesca di cui al precedente articolo 4 viene designata dagli studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento tra gli stessi studenti. Le prime votazioni si svolgeranno tra il 1° marzo 2013 e il 15 maggio 2013. Per gli studenti eletti in tali votazioni si applica l'art.86, comma 1, lettera j) del vigente Regolamento Generale di Ateneo. 	<p>ministrazione.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo riguardanti disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente recepite ed efficaci. 3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del Regolamento di funzionamento del Dipartimento, le norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo. 4. Il Regolamento e l'attivazione delle Scuole entrano in vigore il giorno successivo all'emanazione del Decreto Rettorale. 5. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Ateneo. <p>ART. 9 Norma transitoria</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In sede di prima applicazione i Coordinatori eletti restano in carica fino al 31 ottobre 2015. 2. In sede di prima applicazione la rappresentanza studentesca di cui al precedente articolo 4 viene designata dagli studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento tra gli stessi studenti. Le prime votazioni si svolgeranno tra il 1° marzo 2013 e il 15 maggio 2013. Per gli studenti eletti in tali votazioni si applica l'art.86, comma 1, lettera j) del vigente Regolamento Generale di Ateneo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inoltre, il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) con delibera n.2/2014 del 9 gennaio 2014 aveva già proposto di modificare i seguenti articoli del Regolamento del Dipartimento:

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE AL REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO
<p>TITOLO III DIRETTORE</p> <p>ART. 18 Attribuzioni e competenze</p> <p>1. Il Direttore:</p>	<p>TITOLO III DIRETTORE</p> <p>ART. 18 Attribuzioni e competenze</p> <p>1. Il Direttore:</p>

Delibera n. **64/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 7/12

<p>-omissis- c) presiede e convoca la Giunta ed il Consiglio di Dipartimento; -omissis-</p>	<p>-omissis- c) presiede e convoca la Giunta, ed il Consiglio di Dipartimento e la Giunta Didattica; -omissis-</p> <p>TITOLO VII GIUNTA DIDATTICA</p> <p>ART. 29 Funzioni 1. La Giunta Didattica coadiuva il Direttore nelle sue funzioni, in particolare per quanto concerne gli aspetti istruttori e organizzativi dei Corsi di Studio, dei Corsi di Dottorato di Ricerca e delle altre attività didattiche o di formazione afferenti al Dipartimento.</p> <p>ART. 30 Composizione 1. Sono membri della Giunta Didattica: a) il Direttore, che la presiede; b) il Coordinatore del Dottorato di Ricerca afferente al Dipartimento; c) i Presidenti delle Strutture didattiche afferenti al Dipartimento; d) un professore di ruolo/ricercatore per ogni Struttura Didattica designato ciascuno dal rispettivo Consiglio di Scuola. 2. La durata dell'incarico dei membri di cui al punto d) del comma 1 è di due anni ed è rinnovabile. In ogni caso, l'incarico viene meno quando il membro cessa di far parte del Consiglio della Scuola. 3. In casi specifici e su invito del Direttore, possono partecipare ai lavori della Giunta Didattica anche i Responsabili dei Corsi di perfezionamento o dei Master.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso il proprio parere positivo sulle suddette proposte di modifica del Regolamento del Dipartimento e del Regolamento delle strutture didattiche con delibera n.41/2014 in data 26 marzo 2014.

Il Senato Accademico è chiamato ora ad approvare tali Regolamenti.

Il Senato Accademico

Delibera n. **64/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 8/12

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.89 del 16 aprile 2012 ed in particolare l'articolo 6, comma 5, e l'articolo 8, comma 3;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con Decreto Rettorale n.57/2014 del 13 febbraio 2014;
- vista la nota Prot. n.3865 del 17 febbraio 2014 dell'Ufficio Atti Normativi - Elettorale e Costituzione Strutture Universitarie, relativa all'attivazione della procedura di modifica dei Regolamenti di Dipartimento e dei Regolamenti delle strutture didattiche;
- visto il Decreto Rettorale n.333/2012 dell'8 agosto 2012 relativo alla costituzione del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) a decorrere dal 1° settembre 2012;
- visto il Regolamento del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) emanato con Decreto Rettorale n.9/2013 dell'8 gennaio 2013 e modificato con Decreto Rettorale n.473/2013 del 25 ottobre 2013;
- visto il Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) emanato con Decreto Rettorale n.696/2012 del 31 dicembre 2012 e modificato con Decreto Rettorale n.236/2013 del 21 maggio 2013;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) n.2/2014 del 9 gennaio 2014 trasmessa con nota Prot. n.644 del 14 gennaio 2014, relativa alla proposta di modifica del Regolamento del Dipartimento;
- vista la Disposizione urgente del Direttore di Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) n.90/2014/DISB del 4 marzo 2014 trasmessa con nota Prot. n.5377 del 5 marzo 2014, relativa alla proposta di modifica del Regolamento del Dipartimento e del Regolamento delle strutture didattiche;
- visto il parere positivo espresso dal Consiglio di Amministrazione in merito con delibera n.41/2014 del 26 marzo 2014;
- sentito il Direttore Generale;

delibera

- 1) di approvare le modifiche dei seguenti articoli del Regolamento del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) come di seguito riportate:

ART. 8

Composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede;
 - b) i professori, i ricercatori, siano essi di ruolo o a tempo determinato e gli assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti al Dipartimento;
 - c) il segretario amministrativo;
 - d) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 33% del personale assegnato, arrotondato all'unità superiore;
 - e) un rappresentante dei dottorandi di ricerca;
 - f) un rappresentante degli assegnisti di ricerca;
 - g) una rappresentanza degli studenti e studentesse dei corsi di studio afferenti al Dipartimento, stabilita dal Regolamento Generale D'Ateneo.
2. **La rappresentanza di cui alla lettera d), art. 8.1 resta in carica tre anni ed è rieleggibile; la rappresentanza di cui alla lettera e) resta in carica un anno e può essere rieletta; la**

Delibera n. **64/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 9/12

rappresentanza di cui alla lettera f) resta in carica un anno, purché in tale periodo rivesta la qualifica di assegnista di ricerca; la rappresentanza di cui alla lettera g) resta in carica 2 anni e può essere rieletta per una sola volta.

3. Il Direttore può invitare ad assistere alle adunanze del Consiglio altri soggetti che svolgono attività all'interno del Dipartimento.

ART. 9

Elezioni delle rappresentanze

1. Le elezioni delle rappresentanze si svolgono in ottemperanza del Regolamento Generale d'Ateneo vigente.
2. Il Consiglio è validamente costituito anche in mancanza delle rappresentanze di cui alle lettere d), e), f), **g)**, dell'art. 8, comma 1, del presente Regolamento.

ART. 18

Attribuzioni e competenze

1. Il Direttore:
 - a) rappresenta il Dipartimento e promuove/coordina le attività istituzionali di competenza dello stesso;
 - b) dà esecuzione alle delibere degli organi del Dipartimento;
 - c) presiede e convoca la Giunta, il Consiglio di Dipartimento **e la Giunta Didattica**;
 - d) indice le elezioni;
 - e) sottoscrive le domande di partecipazione a bandi e progetti di ricerca;
 - f) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;
 - g) predispone e presenta al Consiglio di Dipartimento i documenti contabili di competenza, necessari per la predisposizione del bilancio di Ateneo;
 - h) vigila nell'ambito del Dipartimento sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti;
 - i) tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;
 - j) è responsabile della gestione amministrativa e contabile e del buon funzionamento del Dipartimento.
 - k) è consegnatario responsabile degli immobili che sono nella disponibilità del Dipartimento;
 - l) provvede alla nomina dei Coordinatori delle Strutture Didattiche afferenti al Dipartimento;
 - m) nomina le Commissioni di Laurea su proposta del Coordinatore della Struttura didattica;
 - n) può, in caso di comprovata necessità e urgenza, assumere atti di pertinenza del Consiglio di Dipartimento portandoli a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso;
 - o) esercita ogni altra attribuzione a lui assegnata dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle disposizioni normative.
2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile, il Direttore è coadiuvato dal Segretario Amministrativo.

ART. 25

Composizione

1. La Commissione paritetica, di cui all'art. 13 dello Statuto, è composta da due docenti per ogni Struttura Didattica istituita all'interno del Dipartimento e da un pari numero di studenti e studentesse, nel rispetto dei principi dell'art. 33, comma 1, dello Statuto.

Delibera n. **64/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 10/12

2. Gli studenti e le studentesse che prendono parte alla commissione sono i primi due eletti nelle elezioni delle rappresentanze studentesche nelle strutture didattiche istituite all'interno del Dipartimento. **In difetto di tale rappresentanza, le elezioni sono indette dalle strutture didattiche interessate secondo le procedure stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo vigente.**
3. I docenti vengono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta delle strutture didattiche.
4. La durata della Commissione paritetica è di due anni dalla sua nomina. **Il mandato è rinnovabile per una sola volta.**
5. La Commissione paritetica elegge tra i docenti al suo interno un coordinatore, che la convoca almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni.

**TITOLO VII
GIUNTA DIDATTICA**

ART. 29

Funzioni

1. La Giunta Didattica coadiuva il Direttore nelle sue funzioni, in particolare per quanto concerne gli aspetti istruttori e organizzativi dei Corsi di Studio, dei Corsi di Dottorato di Ricerca e delle altre attività didattiche o di formazione afferenti al Dipartimento.

ART. 30

Composizione

1. Sono membri della Giunta Didattica:
 - a) il Direttore, che la presiede;
 - b) il Coordinatore del Dottorato di Ricerca afferente al Dipartimento;
 - c) i Presidenti delle Strutture didattiche afferenti al Dipartimento;
 - d) un professore di ruolo/ricercatore per ogni Struttura Didattica designato ciascuno dal rispettivo Consiglio di Scuola.
2. La durata dell'incarico dei membri di cui al punto d) del comma 1 è di due anni ed è rinnovabile. In ogni caso, l'incarico viene meno quando il membro cessa di far parte del Consiglio della Scuola.
3. In casi specifici e su invito del Direttore, possono partecipare ai lavori della Giunta Didattica anche i Responsabili dei Corsi di perfezionamento o dei Master.

ART. 31

Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione da parte del Rettore.
 2. Il Regolamento del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito **web** dell'Ateneo.
- 2) di approvare le modifiche dei seguenti articoli del Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) come di seguito riportate:

Delibera n. 64/2014 del Senato Accademico del 08/04/2014

pag. 11/12

ART. 1

Principi generali

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, dello Statuto della Università e dell'art. 64 del Regolamento Generale di Ateneo, vista la delibera del Senato Accademico n. 203 del 20.11.2012, presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari sono istituite quattro Strutture didattiche denominate Scuole;
2. Le denominazioni delle Strutture di cui al comma precedente sono:
 - a. Scuola di Biotecnologie;
 - b. Scuola di Farmacia;
 - c. Scuola di Scienze Biomediche;
 - d. Scuola di Scienze Motorie.
3. Le strutture didattiche sono la forma organizzativa attraverso cui il Dipartimento promuove ed espleta l'attività didattica dei corsi di studio afferenti al Dipartimento e le attività di formazione, nonché quelle rivolte all'esterno correlate ed accessorie. Essa esercita altresì le competenze già affidate ai Consigli di corso di studio.
4. **Le strutture didattiche sono centro di responsabilità nel limite delle risorse a esse assegnate dal Consiglio di Dipartimento e in conformità con quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.**

ART. 4

Il Consiglio

1. Il funzionamento della struttura didattica è assicurato da un Consiglio composto da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, titolari di un insegnamento ufficiale nei corsi di studio ad essa afferenti, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo addetto alla didattica e da due rappresentanti degli studenti iscritti ai relativi corsi di studio, eletti con le stesse modalità previste per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento;
2. I docenti a contratto partecipano alle sedute del Consiglio con voto consultivo;
3. Ciascun docente può essere titolare di attività formative in diversi corsi di studio e può partecipare, quindi, a più di una struttura didattica;
4. Il rappresentante del PTA è designato dai rappresentanti del PTA eletti nel Consiglio di Dipartimento tra gli stessi rappresentanti. Il mandato ha la stessa durata di quello della stessa rappresentanza in Consiglio di Dipartimento;
5. I rappresentanti degli studenti sono eletti con le modalità di cui all'art. 73 del Regolamento Generale di Ateneo, nel rispetto del dettato dell'art. 16 dello stesso Regolamento. In deroga all'articolo 49, comma 1, del predetto Regolamento il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste elettorali risulta essere pari ad almeno dieci. Durano in carica due anni dal momento della nomina e **possono essere rieletti per una sola volta.**
In difetto di tale rappresentanza l'eventuale elezione è indetta dalle strutture didattiche secondo le procedure dell'art. 74, comma 2, secondo periodo, del Regolamento Generale di Ateneo.

ART. 8

Disposizioni finali

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio del Dipartimento; la proposta di modifica sarà poi sottoposta al Senato Accademico per l'approvazione, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Delibera n. **64/2014** del Senato Accademico del **08/04/2014**

pag. 12/12

2. Le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo riguardanti disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente recepite ed efficaci.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del Regolamento di funzionamento del Dipartimento, le norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo.
4. Il Regolamento e l'attivazione delle Scuole entrano in vigore il giorno successivo all'emanazione del Decreto Rettorale.
5. **Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Ateneo.**

ART. 9

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione i Coordinatori eletti restano in carica fino al 31 ottobre 2015.
-